

**Estratto Art. 48 dello Statuto Federale:
Partecipazione alle Assemblee e diritto di delega**

1. In attuazione del principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle Assemblee Nazionali di primo grado, le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di associazioni e di società aventi diritto di voto o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di **3 deleghe**

2. **Non sono previste in sede di Assemblea Nazionale deleghe per i rappresentanti di atleti e tecnici.** Qualora essi dovessero essere impossibilitati a partecipare all'Assemblea dovranno essere sostituiti, de iure, dai relativi supplenti, da individuarsi contestualmente ai rappresentanti, in sede di elezione dei rappresentanti medesimi.

Le deleghe sopra menzionate dovranno essere redatte per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento legale rappresentante la stessa;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.